



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**) con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 e ss.mm.ii.

da una parte –

e

La Società Psicoanalitica Italiana con sede in via Panama 48- 00198 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Dott.Sarantis Thanopulos

dall'altra -

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;
- l'art. 2 dello Statuto del MArRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)
- il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep.412 del 15/12/2022

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con Enti rappresentativi del territorio che si evidenziano per le competenze e le finalità promozionali/divulgative che perseguono attraverso una visione che include il patrimonio culturale in genere e le collezioni museali in particolare in un contesto di cura del territorio e valorizzazione delle radici culturali ;

Che con nota prot. n.3580-A del 13.12.2022 la Società Psicoanalitica Italiana ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione ed il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione attraverso il coinvolgimento del MArRC che ha interesse ad instaurare tale collaborazione, con la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

Che la Provincia di Salerno, è impegnata nella realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione dei beni culturali, per come articolati nella propria programmazione annuale volti alla realizzazione di iniziative da condividere e concordare con il MArRC che coinvolgano reciprocamente gli Istituti;

CONSIDERATO

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione in considerazione dell’opportunità di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed in particolare le collezioni museali in considerazione altresì delle attività connesse alla ricorrenza delle Celebrazioni del 50esimo anno dal rinvenimento dei Bronzi di Riace

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo

Art.1

Oggetto



Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il MArRC e la Società Psicoanalitica Italiana avente ad oggetto un'attività condivisa di promozione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, volta al perseguimento di reciproche finalità istituzionali

Art.2

Contenuto delle attività

Le attività/iniziative da svolgersi presso le sedi museali di competenza, dovranno essere concordate e preliminarmente valutate ed approvate reciprocamente dalle Direzioni in armonia con la programmazione istituzionale all'interno della struttura e nel rispetto delle prescrizioni normative dettate dal Codice dei Beni Culturali. Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con la Società Psicoanalitica Italiana, dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Art.3

Impegno e ruoli delle parti

Le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente accordo, alla realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative intraprese per la valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità alle finalità istituzionali degli enti e in l'attuazione di quanto indicato nelle premesse.

Art.4

Obblighi delle parti

Il MArRC e la Società Psicoanalitica Italiana si impegnano a sostenere i progetti e le iniziative di promozione culturale, volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC e la Società Psicoanalitica Italiana si impegnano a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Il MArRC e la Società Psicoanalitica Italiana si impegnano a programmare e realizzare le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo.

Art. 5

Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della Società Psicoanalitica Italiana. Gli eventuali oneri finanziari relativi allo svolgimento delle attività saranno di volta in volta pattuiti sulla base di accordi integrativi *ad hoc*.

Art.6

Modalità esecutive

Le modalità esecutive delle attività/iniziative svolte presso la sede museale dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 7

Diritto di immagine

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico atto concessorio compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.



**Art.8
Durata**

Il presente accordo avrà durata di anni due con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di “espresso” rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

**Art.9
Inadempimenti e Recesso**

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

**Art.10
Registrazione**

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

**Art.12
Modifiche**

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

**Art.13
Foro Competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Museo e la Società Psicoanalitica Italiana in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

**Art.14
Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/200

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Per la Società Psicoanalitica Italiana

Il Direttore

Il Presidente

Dott. Carmelo Malacrino

Dott.Sarantis Thanopulos
